



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 17627/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

All'Ufficio per il visto di conformità
presso la Presidenza della Giunta Regionale
della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro"
Reg. Gen. n. 228

Ad iniziativa del Consigliere Caputo
Depositata in data 7 luglio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **27 LUG. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro”

Ad iniziativa del Consigliere Caputo

(Registro Generale numero 228)

Reg. Gen. n. 228



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea
RELAZIONE

La presente proposta di legge dà attuazione all'articolo 24 dello Statuto regionale, istituendo, presso l'Assemblea regionale, il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.

Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione nelle materie di propria competenza; in particolare, nelle seguenti materie: industria; trasporti, porti ed economia marittima; commercio, fiere e mercati; commercio con l'estero; agricoltura; artigianato; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; pesca; miniere, cave e torbiere; produzione e distribuzione di energia in ambito regionale; produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia; tutela e sicurezza del lavoro; politiche del lavoro e dell'occupazione; istruzione e formazione professionale; professioni; università e ricerca scientifica; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; terziario; turismo; imprenditoria sociale e sanitaria.

Per quanto attiene alla composizione, il CREL è composto dai rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali, garantendo la presenza di rappresentanti di tutte le province.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, dello Statuto regionale, la presente legge assicura la gratuità delle cariche. Per la partecipazione alle sedute del CREL, ai singoli rappresentanti, come indicati nell'art. 4, spetta il rimborso spese come disciplinato per i dirigenti regionali.

Le procedure di funzionamento e di organizzazione sono rinviate ad un regolamento interno; parimenti per l'indicazione delle cause di incompatibilità, di decadenza, sospensione e le modalità di revoca, sostituzione e dimissioni dei componenti.

Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva al rinnovo elettorale.

I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE FINANZIARIA

Per l'attuazione della presente legge regionale, viene istituito, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012 nell'ambito dell'UPB del Consiglio Regionale, apposito capitolo con relativo stanziamento denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro".

Per l'anno corrente, per gli oneri spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, il Consiglio Regionale impegna € 50.000,00 (euro cinquantamila) prelevandoli dal fondo riserva.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 24 dello Statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dell'art. 3 dello Statuto come metodo di azione legislativa e amministrativa ed al fine di rendere sempre più efficaci i propri interventi in materia economica-sociale rispondenti alle concrete esigenze del sistema locale, istituisce il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Sede

1. Il CREL ha sede presso il Consiglio della Regione Campania.
2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CREL fornendo locali, risorse umane, strumentali e tutto quanto ritenuto necessario ai fini di un corretto esercizio delle proprie funzioni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

Art. 3
Costituzione

1. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
Al fine di procedere alla costituzione del CREL, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio adotta apposito avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, dandone ampia diffusione negli organi d'informazione.
2. I rappresentanti di cui all'articolo 4 sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma e sono scelti tra soggetti che rivestono incarichi direttivi di vertice.
3. Ai fini della presente legge, per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.
4. Le designazioni dei componenti devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notizia di cui al secondo comma; qualora, alla scadenza del suddetto termine, siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il Presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del CREL.
6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del CREL, il Presidente del Consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina del nuovo componente, sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nell'articolo successivo.
7. In sede di prima applicazione, il termine di trenta giorni – di cui al comma due – decorre dalla data di pubblicazione della presente legge nel BURC.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
Composizione

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto regionale, il CREL è composto da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali, garantendo la presenza di rappresentanti di tutte le Province.

In particolare, è composto da:

- a) un rappresentante per ciascuna Provincia della Regione Campania;
 - b) un rappresentante per ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Campania;
 - c) cinque rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli industriali;
 - e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
 - f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
 - g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;
 - h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del turismo;
 - i) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria della pesca;
 - l) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria dell'ambiente;
 - m) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore del credito;
 - n) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore della cooperazione;
 - o) due rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative del Terzo settore;
 - p) due rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori;
 - q) quattro rappresentanti delle libere professioni designati dagli organismi maggiormente rappresentativi del settore legale – sanitario – economico – tecnico;
 - r) un rappresentante per ciascuna Università pubblica della Regione Campania;
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, dello Statuto regionale, la presente legge assicura la gratuità delle cariche.
- Per la partecipazione alle sedute del CREL, ai singoli rappresentanti di cui al comma 2, spetta il rimborso spese come disciplinato per i dirigenti regionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
Funzionamento

1. Il CREL nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Nella prima seduta le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano.
2. Il CREL si riunisce su convocazione del Presidente; le sedute del CREL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del CREL sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge di iniziativa del CREL sono approvate a maggioranza dei componenti in carica.
4. Il componente del CREL che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due volte consecutive alle sedute decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito con la procedura di cui all'articolo 3, comma 7.
5. Il CREL può avvalersi, senza oneri a carico della Regione, di organismi e istituti di ricerca che fanno capo alle organizzazioni indicate al comma 2 dell'articolo 4.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

Art. 6

Regolamento

1. Il CREL entro sessanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, approva il regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di organizzazione di uffici, servizi e delle attività in sezioni specializzate per materia.
2. Il Regolamento interno definisce le cause di incompatibilità, di decadenza, sospensione e le modalità di revoca, sostituzione e dimissioni dei componenti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

Iniziativa legislativa e regolamentare

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e art. 24, comma 2, dello Statuto regionale, il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro può esercitare iniziativa legislativa su materie di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto regionale, il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro può esercitare iniziativa regolamentare in materia economica e sociale.

In particolare, nelle seguenti materie:

- a) industria;
- b) trasporti, porti ed economia marittima;
- c) commercio, fiere e mercati;
- d) internazionalizzazione;
- e) agricoltura;
- f) artigianato;
- g) ricerca ed innovazione dei settori produttivi;
- h) pesca;
- i) miniere, cave e torbiere;
- l) produzione e distribuzione di energia in ambito regionale;
- m) produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia;
- n) tutela e sicurezza del lavoro;
- o) politiche del lavoro e dell'occupazione;
- p) istruzione e formazione professionale;
- q) professioni;
- r) università e ricerca scientifica;
- s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- t) terziario;
- u) turismo;
- v) imprenditoria sociale e sanitaria.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
Attività consultiva

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello Statuto della Regione, il CREL può esprimere pareri, non vincolanti, alla Giunta ed al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
 - a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
 - b) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
 - c) gli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b).
2. Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).
3. Il CREL esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Decorsi i termini di cui al comma precedente, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.
4. Il CREL promuove seminari, ricerche, indagini, dibattiti e tutte quelle iniziative di supporto alla Giunta ed al Consiglio regionale nell'ambito della politica del lavoro ed economica-sociale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9
Programmazione

1. Il Consiglio regionale e il CREL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato dell'economia e del lavoro della Regione Campania.

La seduta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CREL presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato e sulle prospettive socio-economiche e lavorative della Regione Campania.

Il CreL presenta entro il 15 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del fabbisogno finanziario.

3. L'Ufficio di Presidenza, verificata la compatibilità finanziaria, presenta per l'approvazione al Consiglio Regionale, unitariamente al bilancio, il programma di attività del CREL.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10
Durata

1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva al rinnovo elettorale.
I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge regionale, viene istituito, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2012 nell'ambito dell'UPB del Consiglio Regionale, apposito capitolo con relativo stanziamento denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro".

2. Per l'anno corrente, per gli oneri spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, il Consiglio Regionale impegna € 50.000,00 (euro cinquantamila) prelevandoli dal fondo riserva.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità degli oneri a carico della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge, ai sensi dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

